

“Allegato 1” alla deliberazione di Consiglio Comunale n. del 2005

COMUNE DI ARGELATO

REGOLAMENTO

PER L 'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITÀ E DEI DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI

**Come vigente dall'1/1/2006 a seguito delle modifiche introdotte con deliberazione di Consiglio
Comunale n. del 28/12/2005**

INDICE

CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI

- Art. 1 - Ambito e scopo del regolamento
- Art. 2 - Classificazione del Comune
- Art. 2 Bis – Categorie delle localita'**
- Art. 3 - Gestione del servizio affissione e dell'accertamento e riscossione dell'imposta e del diritto
- Art. 4 - Tariffe e maggiorazioni
- Art. 5 - Attribuzioni del personale addetto
- Art. 6 - Data di presentazione degli atti

CAPO II - IMPIANTI PER LA PUBBLICITÀ E PER LE AFFISSIONI

- Art. 7 - Tipologia degli impianti pubblicitari e delle affissioni
- Art. 8 - Quantità degli impianti pubblicitari e delle pubbliche affissioni
- Art. 9 - Ripartizione degli impianti per le pubbliche affissioni
- Art. 10 - Piano generale degli impianti
- Art. 11 - Impianti privati per affissioni dirette
- Art. 12 - Autorizzazioni
- Art. 13 - Anticipata rimozione
- Art. 14 - Divieti e limitazioni
- Art. 15 - Pubblicità effettuata in difformità a leggi e regolamenti
- Art. 16 - Materiale pubblicitario abusivo
- Art. 17 - Pubblicità effettuata su spazi ed aree comunali
- Art. 18 - Spazi per le affissioni su beni privati

CAPO III - IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITÀ

- Art. 19 - Norme di rinvio, presupposto e modalità di applicazione dell'imposta
- Art. 20 - Tariffe e determinazione dell'imposta
- Art. 21 - Pubblicità effettuata con veicoli in genere
- Art. 22 - Mezzi pubblicitari gonfiabili
- Art. 23 - Pubblicità fonica

CAPO IV - DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI

- Art. 24 - Servizio delle pubbliche affissioni
- Art. 25 - Norme di rinvio e modalità di applicazione del diritto
- Art. 26 - Richiesta del servizio
- Art. 27 - Modalità per le affissioni
- Art. 28 - Rimborso dei diritti pagati

CAPO V - DISPOSIZIONI COMUNI

- Art. 29 - Sanzioni
- Art. 30 - Riscossione

CAPO VI – DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

- Art. 31 - Norme di rinvio
- Art. 32 - Entrata in vigore
- Art. 33 - Abrogazione di precedenti disposizioni

CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1 - AMBITO E SCOPO DEL REGOLAMENTO

- 1 - Il presente Regolamento adottato ai sensi e per gli effetti delle vigenti disposizioni legislative, integra la disciplina dell'applicazione dell'imposta sulla pubblicità e della gestione del servizio delle pubbliche affissioni e del relativo diritto, contenuta nel Decreto Legislativo 15 novembre 1993, n. 507 e, anche mediante rinvio ad altri regolamenti comunali, stabilisce le modalità di effettuazione della pubblicità e quant'altro richiesto dall'art. 3, comma 3, del Decreto Legislativo precisato.
- 2 - Agli effetti del presente Regolamento, per "imposta" e per "diritto" si intendono rispettivamente l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni di cui al Decreto citato al comma 1.

ART. 2 - CLASSIFICAZIONE DEL COMUNE

- 1 - Ai fini della determinazione delle tariffe dell'imposta e del diritto, il Comune di Argelato, ai sensi dell'art. 2 del D.Lgs. 507/93, è da considerarsi appartenente alla Classe V, in base alla popolazione residente al 31/12/2003 quale risulta dai dati in possesso all'ufficio anagrafe (*n. abitanti 9.228*).

ART. 2BIS - CATEGORIE DELLE LOCALITA'

- 1 - In applicazione dell'art. 4 del D.Lgs. 507/93 e successive modificazioni ed integrazioni, limitatamente alle affissioni di carattere commerciale, il territorio comunale di Argelato e' suddiviso in due categorie: ordinaria e speciale.*
- 2 - Le parti del territorio comprese nella categoria speciale, nella percentuale di cui al secondo comma del citato articolo 4, sono specificate con deliberazione di Giunta.*
- 3 - Agli effetti dell'applicazione dell'imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni, limitatamente a quelle di carattere commerciale, nella categoria speciale e' applicata una maggiorazione del cento per cento della tariffa normale.*

ART. 3 - GESTIONE DEL SERVIZIO AFFISSIONI E DELL'ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE DELL'IMPOSTA E DEL DIRITTO

- 1 - Il Comune di Argelato può affidare in concessione il servizio delle pubbliche affissioni, nonché l'accertamento e la riscossione del relativo "diritto" e dell'imposta sulla pubblicità.

ART. 4 - TARIFFE E MAGGIORAZIONI

- 1 - Le tariffe dell'imposta e del diritto sono applicate nelle misure stabilite dalla legge e deliberate annualmente dal Comune di Argelato *entro il termine di approvazione del bilancio di previsione e comunque entro il 31 marzo di ogni anno e si applicano a decorrere dal 1° gennaio del medesimo anno. In caso di mancata adozione della deliberazione, si intendono prorogate di anno in anno.*

ART. 5 - ATTRIBUZIONI DEL PERSONALE ADDETTO

- 1 - Il personale addetto alla gestione dell'imposta e del servizio pubbliche affissioni esercita anche compiti di controllo sulla esecuzione della pubblicità e delle affissioni private, oltre alla vigilanza sull'assolvimento dei relativi obblighi tributari.
- 2 - Gli addetti di cui al precedente comma sono muniti di apposito documento di riconoscimento rilasciato dal Sindaco e, nei limiti del servizio cui sono destinati, sono autorizzati ad eseguire sopralluoghi e verifiche nei luoghi pubblici o aperti al pubblico; inoltre, sono autorizzati ad accertare le infrazioni alle disposizioni dei Regolamenti comunali comunque attinenti alla pubblicità e alle affissioni secondo le modalità stabilite dalla legge.

ART. 6 – DATA DI PRESENTAZIONE DEGLI ATTI

- 1 - Per le pubbliche affissioni la data di presentazione è quella del ricevimento della regolare commissione annotata nell'apposito registro cronologico; per la pubblicità la data di presentazione è quella dell'acquisizione della regolare dichiarazione agli atti dell'ufficio.

CAPO II - IMPIANTI PER LA PUBBLICITÀ E PER LE AFFISSIONI

ART. 7 - TIPOLOGIA DEGLI IMPIANTI PUBBLICITARI E DELLE AFFISSIONI

- 1 - Le tipologie degli impianti pubblicitari che possono essere installati nel territorio del Comune di Argelato sono indicati e descritti nel "Regolamento per la disciplina degli impianti di pubblicità o propaganda ed altri mezzi pubblicitari sulle strade e sulle aree pubbliche o di uso pubblico" al quale si fa integrale riferimento.
- 2 - Nelle more dell'applicazione del "Regolamento per la disciplina degli impianti di pubblicità o propaganda ed altri mezzi pubblicitari sulle strade e sulle aree pubbliche o di uso pubblico", i mezzi pubblicitari dovranno corrispondere alle tipologie, caratteristiche (colori, dimensioni, sagome, altezze, distanze) previste dal Codice della Strada e dal relativo Regolamento di esecuzione.
- 3 - È fatta salva la competenza del Comune di Argelato di definire od approvare le caratteristiche tecniche e strutturali degli impianti pubblicitari e delle affissioni in relazione alla loro ubicazione, alle norme del Codice della Strada, nonché ad ogni altro vincolo di natura ambientale o per esigenze di pubblico interesse.

ART. 8 - QUANTITÀ DEGLI IMPIANTI PUBBLICITARI E DELLE PUBBLICHE AFFISSIONI

- 1 - La superficie complessiva degli impianti destinati costantemente alle *pubbliche affissioni risponde ai parametri minimi di cui al comma 3 dell'art. 18 del del D.Lgs. 507/93, parametri così determinati: n. abitanti 9228 al 31/12/2003 diviso mille per 12 metri quadrati = mq 111.*
- 2 - La superficie indicata al comma 1 deve essere annualmente adeguata in rapporto alla

variazione del numero di abitanti.

- 3 - La quantità e la distribuzione nel territorio delle insegne è determinata dalle richieste avanzate dagli interessati, singoli od associazioni, nonché dalla distribuzione territoriale degli esercizi, delle licenze e delle attività economiche in genere.

ART. 9 - RIPARTIZIONE DEGLI IMPIANTI PER LE PUBBLICHE AFFISSIONI

- 1 - La superficie complessiva degli impianti per le pubbliche affissioni è destinata per il 20% alle affissioni di natura istituzionale, sociale o comunque prive di rilevanza economica da individuare con apposito contrassegno, per il 80% alle affissioni di natura commerciale.
- 2 - *Il Comune di Argelato destina, in conformità all'articolo 20 bis del D.Lgs. 15/11/1993 n. 507, il 10% di impianti affissionali, computati con riferimento al totale dei metri quadrati destinati alle pubbliche affissioni, a spazi riservati per l'affissione dei manifesti ai soggetti di cui all'articolo 20 del D.Lgs. 15/11/1993 n. 507.*
- 3 - *I soggetti di cui all'articolo 20 del citato decreto sono lo Stato, gli Enti pubblici territoriali, i comitati, le associazioni e le fondazioni che non perseguono scopo di lucro.*
- 4 - *La richiesta di affissione, da effettuarsi almeno cinque giorni prima dell'inizio dell'affissione stessa, deve essere effettuata dalla persona fisica che intende affiggere i manifesti per i soggetti di cui al comma precedente.*
- 5 - *Il Comune, o il Concessionario in caso di affidamento del servizio in concessione, non fornisce personale e materiale per l'affissione e le affissioni negli spazi riservati è esente dal diritto sulle pubbliche affissioni.*
- 6 - *I manifesti da affiggere non debbono contenere alcun marchio o riferimento ad aziende od enti che perseguono scopo di lucro, pena il diniego all'affissione diretta ed il rinvio al servizio affissioni. In tal caso la debenza della riduzione, o meno, del diritto sulle pubbliche affissioni verrà valutata ai sensi dei seguenti articoli 23 e 24 del presente Regolamento.*
- 7 - *Il formato dei manifesti dovrà rispettare le misure di cm 70 x 100 con numero massimo di due manifesti dello stesso tipo per impianto.*
- 8 - *La durata massima dell'affissione e' di giorni cinque allo scadere dei quali il soggetto che ha eseguito l'affissione dovrà provvedere alla rimozione del materiale.*

ART. 10 - PIANO GENERALE DEGLI IMPIANTI

1. *I criteri a cui si farà riferimento per la stesura di un piano generale, che comprenda comunque gli attuali spazi esistenti e sempre che concorrano motivi di effettiva necessità, sono i seguenti:*
 - a) *Gli impianti e la scelta delle località dovranno rispettare il territorio inteso nella sua razionalizzazione/armonizzazione perseguita dall'Amministrazione, nella principale opera di salvaguardia dello stesso.*
 - b) *il piano dovrà tener conto, e quindi rispettare, l'attuale contesto urbanistico, con le proprie esigenze di carattere storico, ambientale ed estetico.*
 - c) *Il piano dovrà considerare inoltre le esigenze obiettive dello sviluppo, per soddisfare le richieste di carattere commerciale e socio-culturale*
 - d) *La stesura del piano dovrà altresì rispettare ed armonizzarsi alle norme del Codice della Strada (D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285, D.Lgs. 10 settembre 1993 n. 360) al*

regolamento di esecuzione e di attuazione dello stesso (D.P.R. 16 dicembre 1992 n. 495), al regolamento di polizia municipale e traffico.

- e) Il Comune ha facoltà di chiedere al concessionario delle pubbliche affissioni e della pubblicità, se il servizio viene gestito in tale forma, di svolgere servizi aggiuntivi strumentali alla repressione dell'abusivismo pubblicitario e al miglioramento dell'impiantistica, intendendosi in tale ambito ricompresa ogni forma di cooperazione volta al conseguimento dei fini sopra citati.*

ART. 11 - IMPIANTI PRIVATI PER AFFISSIONI DIRETTE

- 1 - Nel rispetto della tipologia e della quantità degli impianti pubblicitari di cui ai precedenti artt. 7 e 8, e della predisposizione del Piano Generale degli impianti di cui all'art. 10, la Giunta Comunale può concedere a privati di collocare sul territorio comunale impianti pubblicitari per l'affissione diretta di manifesti e simili.

ART. 12 - AUTORIZZAZIONI

- 1 – L'effettuazione della pubblicità, comunque richiedente la installazione o collocazione di appositi mezzi, è sempre subordinata alla preventiva autorizzazione comunale, da richiedere con le modalità stabilite dall'apposito "Regolamento per la disciplina degli impianti di pubblicità ed altri mezzi pubblicitari sulle strade e sulle aree pubbliche o di uso pubblico", anche nel caso in cui la pubblicità medesima sia esente da imposta.
- 2 - Nelle more dell'applicazione di tale Regolamento, le domande di autorizzazione dovranno seguire la procedura prevista dall'art. 53 del Regolamento di esecuzione del Codice della Strada.
- 3 - Per la pubblicità fonica, l'autorizzazione verrà rilasciata dal Comando di Polizia Municipale, previa indicazione, sulla domanda, dei dati identificativi del richiedente, del contenuto del messaggio pubblicitario e dell'esatto periodo di svolgimento. La pubblicità fonica potrà essere effettuata nel rispetto dei seguenti limiti orari:
- periodo invernale: dalle ore 8,00 alle ore 13,00
dalle ore 15,00 alle ore 19,00
 - periodo estivo: dalle ore 7,30 alle ore 13,30
dalle ore 16,30 alle ore 20,00
- 5 - Per la pubblicità effettuata a mezzo volantinaggio, l'autorizzazione verrà rilasciata dal Comando di Polizia Municipale, previa richiesta dell'interessato, con l'indicazione del messaggio pubblicitario che si intende diffondere e del giorno e luogo di affissione. La pubblicità effettuata mediante volantinaggio da parte dei soggetti indicati agli articoli 25 e 26 del Regolamento comunale per la concessione di finanziamenti e benefici economici ad enti pubblici e soggetti privati non necessita di specifica autorizzazione.
- 6 - L'autorizzazione comunale è implicita nell'attestazione dell'avvenuto pagamento nei casi di:
- a) pubblicità temporanea visiva e/o acustica, effettuata all'interno dei luoghi aperti al pubblico spettacolo, degli esercizi pubblici in genere, degli stadi e degli impianti sportivi e nel perimetro interno delle stazioni di distribuzione di carburante;
 - b) pubblicità permanente o temporanea effettuata con veicoli di qualsiasi specie,.

- esposizione di locandine, cartoncini e simili effettuate dagli interessati;
- c) pubblicità permanente e temporanea su veicoli di qualsiasi specie, effettuata secondo le modalità previste dal Regolamento del Codice della Strada.

7 - Le autorizzazioni sono comunque rilasciate facendo salvi eventuali diritti di terzi.

8 - Il contribuente si intende espressamente obbligato, senza eccezioni o limiti di sorta, esclusa qualsiasi rivalsa nei confronti del Comune anche sotto forma di ripetizione di canoni, a tenere indenne il Comune, in qualsiasi tempo e sede, per qualsiasi causa e titolo potesse nei confronti del Comune avanzarsi in relazione, connessione, dipendenza, sia diretta che indiretta, alla concessione, alla autorizzazione alla pubblicità e agli impianti pubblicitari.

ART. 13 - ANTICIPATA RIMOZIONE

- 1 - Nel caso di rimozione del mezzo pubblicitario, ordinata dall'Amministrazione comunale, per motivi di pubblico interesse, prima della scadenza del termine stabilito nell'atto di autorizzazione, il titolare di esso avrà diritto unicamente al rimborso della quota di imposta corrispondente al periodo di mancato godimento, escluso ogni altro rimborso, compenso od indennità.
- 2 - Spetta all'interessato provvedere a rimuovere la pubblicità entro la data che sarà precisata nell'ordine di rimozione.
- 3 - La rimozione dovrà riguardare anche gli eventuali sostegni o supporti e comprendere il ripristino alla forma preesistente della sede del manufatto.
- 4 - Ove l'interessato non ottemperi all'ordine di rimozione della pubblicità nei termini stabiliti, l'impianto pubblicitario verrà considerato abusivo ad ogni effetto e saranno adottati i provvedimenti di cui all'art. 17 del presente Regolamento.

ART. 14 - DIVIETI E LIMITAZIONI

- 1 - È vietata in tutto il territorio comunale la pubblicità effettuata mediante il lancio di volantini od oggetti da velivoli o veicoli.
- 2 - La pubblicità a mezzo aeromobili è consentita in occasione di manifestazioni sportive e solo nei luoghi, e loro adiacenze, ove si svolgono le stesse. In altre occasioni e soltanto in casi eccezionali, oltre che autorizzata dovrà essere anche disciplinata dall'Amministrazione Comunale.

ART. 15 - PUBBLICITÀ EFFETTUATA IN DIFFORMITÀ A LEGGI E REGOLAMENTI

- 1 - Il pagamento dell'imposta comunale sulla pubblicità si legittima per il solo fatto che la pubblicità stessa venga comunque effettuata, anche se in difformità a leggi e regolamenti.
- 2 - L'avvenuto pagamento dell'imposta non esime l'interessato dall'obbligo di premunirsi di tutti i permessi, autorizzazioni o concessioni, relativi all'effettuazione della pubblicità, qualunque sia il mezzo pubblicitario.
- 3 - Il Comune nell'esercizio della facoltà di controllo, con ordinanza del Sindaco, può provvedere in qualsiasi momento a far rimuovere il materiale abusivo con le modalità indicate nell'art. 17 del presente Regolamento.

ART. 16 - MATERIALE PUBBLICITARIO ABUSIVO

- 1 - Sono considerate abusive le varie forme di pubblicità esposte senza la prescritta autorizzazione preventiva, ovvero risultanti non conformi alle condizioni stabilite dalla autorizzazione per forma, contenuto, dimensioni, sistemazione ed ubicazione, nonché le affissioni eseguite fuori dai luoghi a ciò destinati ed approvati dal Comune.
- 2 - Similmente è considerata abusiva ogni variazione non autorizzata, apportata alla pubblicità in opera.
- 3 - Sono altresì considerate abusive le pubblicità e le affissioni per le quali siano state omesse le prescritte dichiarazioni ed i dovuti pagamenti.
- 4 - La pubblicità e le affissioni abusive ai sensi dei precedenti commi, fatta salva la facoltà di cui al comma 5 successivo, sono eliminate o rimosse a cura dei responsabili, che dovranno provvedervi entro il termine massimo di quindici giorni; in caso di inadempienza, vi provvede il Comune con addebito ai responsabili stessi, previa contestazione delle relative infrazioni e delle spese sostenute per la rimozione o cancellazione.
- 5 - Qualora la pubblicità abusiva possa essere sanabile e non si riscontrino altre violazioni di leggi specifiche o di norme regolamentari volte a tutelare esigenze di pubblico interesse, il Comune può consentire che la pubblicità abusiva, sempre che siano stati pagati il tributo e le conseguenti penalità, possa continuare a restare esposta per il periodo stabilito.
- 6 - Nel caso di esposizione di materiale pubblicitario abusivo di cui al precedente articolo, si applicano, oltre alle sanzioni amministrative, anche quelle tributarie. Ciò vale anche nel caso in cui alla regolare denuncia di cessazione non consegua l'effettiva rimozione del mezzo pubblicitario entro il termine prescritto.
- 7 - È altresì applicabile quanto disposto dai commi 3 e 4 dell'art. 24 del D.Lgs. n. 507/93.

ART. 17 - PUBBLICITÀ EFFETTUATA SU SPAZI ED AREE COMUNALI

- 1 - Qualora la pubblicità sia effettuata su beni di proprietà comunale o dati in godimento al Comune, ovvero su beni appartenenti al demanio comunale, oltre la corresponsione dell'imposta sulla pubblicità è fatta salva l'applicazione *del Canone per l'occupazione di Spazi ed Aree Pubbliche e di canoni di concessione*, o di locazione, nella misura stabilita dal Comune di Argelato.

ART. 18 - SPAZI PER LE AFFISSIONI SU BENI PRIVATI

- 1 - Gli spazi da destinare alle pubbliche affissioni sono individuati nel Piano Generale degli impianti anche su edifici di proprietà privata, previo consenso dei rispettivi proprietari, se non già soggetti al diritto comunale di affissione.
- 2 - Gli assiti, gli steccati, le impalcature, i ponti fissi o sospesi, i graticci ed i ripari di ogni genere, ivi compresi quelli intorno ai cantieri edili, sono in uso esclusivo al Servizio Comunale Affissioni, fatte salve le eventuali esigenze dell'attività di cantiere. Gli spazi ivi esistenti sono considerati iscritti alla categoria in cui è stata classificata la località ai fini dell'applicazione dell'imposta e del pagamento del diritto.
- 3 - Gli spazi sugli assiti, steccati, impalcature e simili, di cui al comma precedente e che il Comune si riserva di utilizzare per le affissioni, non sono computabili nel novero della superficie obbligatoria utile per l'affissione determinata dall'art. 8, comma 3, del

presente Regolamento.

- 4 - L'uso esclusivo degli spazi di cui ai commi precedenti, non comporta alcun compenso od indennità a favore dei proprietari.

CAPO III - IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITÀ

ART. 19 - NORME DI RINVIO, PRESUPPOSTO E MODALITÀ DI APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA

- 1 - Il D.Lgs. 15/11/1993 n. 507 disciplina il presupposto dell'imposta (art. 5), il soggetto passivo (art. 6), le modalità di applicazione dell'imposta (art. 1), la dichiarazione (art. 8), il pagamento dell'imposta (art. 9), la rettifica e l'accertamento d'ufficio (art. 10), la pubblicità ordinaria (art. 12), la pubblicità effettuata con veicoli (art. 13), la pubblicità effettuata con pannelli luminosi e proiezioni (art. 14), la pubblicità varia (art. 15) e le riduzioni ed esenzioni (artt. 16 e 17), le cui disposizioni s'intendono qui riportate come da testo vigente. La suddetta legislazione è integrata dalla normativa regolamentare contenuta nei commi seguenti e negli articoli del presente capo.
- 2 - Costituisce forma pubblicitaria e come tale è da assoggettare all'imposta, anche l'affissione diretta, anche per conto altrui, di manifesti e simili su apposite strutture adibite alle esposizioni di tali mezzi.
- 3 - Per l'esercizio di attività economica di cui all'art. 5, comma 2, del D.Lgs. 15/11/1993, n. 507, s'intende lo scambio di beni o la fornitura di servizi effettuati nell'esercizio di imprese o di arti e professioni, nonché qualunque altra attività suscettibile di valutazione economica, anche se esercitata occasionalmente dal soggetto che per natura o statuto, non si prefigge scopo di lucro.
- 4 - Modalità di applicazione dell'imposta:
 - a) costituiscono separati ed autonomi mezzi pubblicitari i riquadri installati in un unico pannello ed indicanti ciascuno messaggi diversi, nonché le insegne e frecce segnaletiche riguardanti diversi soggetti, collocate su un unico mezzo di supporto e gli altri mezzi similari;
 - b) ai fini della commisurazione della superficie complessiva dei mezzi polifacciali adibita alla pubblicità, intendendosi per tali quelli che hanno più di due facce, rilevano tutte le facce che compongono tali mezzi, anche se esse riproducono lo stesso messaggio pubblicitario;
 - c) è considerata unico mezzo pubblicitario di cui all'art. 7, comma 5, del D.Lgs. n. 507/1993 e come tale da assoggettare all'imposta in base alla superficie della minima figura piana geometrica che comprende, anche l'iscrizione pubblicitaria costituita da separate lettere applicate a notevole distanza le une dalle altre, oppure costituite da più moduli componibili;
 - d) se la forma del mezzo pubblicitario è tale da non potere essere contenuta in un'unica figura piana geometrica, per il calcolo della superficie si procede alla scomposizione di tale mezzo nell'insieme delle varie figure geometriche regolari che lo contengono, sommando poi le rispettive superfici.
- 5 - Dichiarazione:
 - a) non costituisce nuova pubblicità il trasferimento da un luogo ad un altro del mezzo pubblicitario già tassato, fatto salvo il diritto del Comune alla maggiorazione per categoria speciale se spettante;

- b) il modulo di dichiarazione deve essere compilato in ogni sua parte e deve contenere tutti i dati richiesti dal modulo stesso;
 - c) la dichiarazione deve essere presentata direttamente al Servizio Pubblicità e Affissioni il quale ne rilascia ricevuta. Può anche essere spedita tramite posta; in tal caso è da considerarsi tempestiva soltanto se sarà pervenuta al Comune prima dell'inizio della pubblicità .
- 6 - Pagamento dell'imposta:
- a) l'attestazione del pagamento dell'imposta, effettuato a titolo di tacita proroga della pubblicità annuale, deve essere conservata dal contribuente per almeno tre anni ed essere esibita a richiesta del Concessionario di cui all'art. 4 del presente Regolamento;
 - b) il contribuente è tenuto a comunicare al Concessionario suddetto l'intendimento di volere corrispondere l'imposta, ricorrendone le condizioni, in rate trimestrali anticipate. Il ritardato o mancato pagamento di una sola rata fa decadere il diritto del contribuente al pagamento rateale;
 - c) per quanto concerne l'applicazione di eventuali canoni di locazione o di concessione, si farà riferimento alle disposizioni contenute nei relativi regolamenti comunali.
- 7 - Attività di accertamento: nell'avviso di accertamento, oltre i dati richiesti dalla normativa specifica, devono essere precisati anche i termini entro i quali può farsi ricorso e l'organo cui va diretto il ricorso medesimo.

ART. 20 - TARIFFE E DETERMINAZIONE DELL'IMPOSTA

- 1 - Le tariffe e le modalità di determinazione dell'imposta sono quelle stabilite per legge, regolamento e delibera vigenti nel periodo di imposta considerato.

ART. 21 - PUBBLICITÀ EFFETTUATA CON VEICOLI IN GENERE

- 1 - L'apposizione di scritte pubblicitarie all'interno e all'esterno dei veicoli è consentita nei limiti previsti dal Codice della Strada.
- 2 - La pubblicità di cui al comma precedente è da considerarsi pubblicità annuale ad ogni effetto, a prescindere dal tempo d'uso ordinario del veicolo e delle eventuali soste di questo per esigenze di servizio o di manutenzione.

ART. 22 - MEZZI PUBBLICITARI GONFIABILI

- 1 - Sono assimilati ai palloni frenati di cui al comma 3 dell'art. 1 e del D.Lgs. n. 507/93, con conseguente applicazione delle modalità di tassazione ivi previste, i mezzi pubblicitari gonfiabili nel caso in cui questi, riempiti con gas leggero o simile, siano sospesi in aria ma ancorati al suolo. In tutti gli altri casi di utilizzazione di mezzi pubblicitari gonfiabili questi sono assoggettati al tributo come stabilito per la pubblicità ordinaria di cui all'art. 12 del D.Lgs. precisato.

ART. 23 - PUBBLICITÀ FONICA

- 1 - Con riferimento alla disposizione contenuta nell'art. 15, comma 5, del D.Lgs. n.507/93, per "ciascun punto di pubblicità" s'intende ogni fonte di diffusione di pubblicità fonica.

CAPO IV - DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI

ART. 24 - SERVIZIO DELLE PUBBLICHE AFFISSIONI

- 1 - Le pubbliche affissioni nell'ambito del territorio del Comune di Argelato costituiscono servizio obbligatorio di esclusiva competenza del Comune medesimo.

ART. 25 - NORME DI RINVIO E MODALITÀ DI APPLICAZIONE DEL DIRITTO

- 1 - L'oggetto del servizio, il diritto dovuto, le modalità di pagamento, le riduzioni, le esenzioni e le modalità per le pubbliche affissioni, sono disciplinati rispettivamente dagli artt. 17, 18, 19, 20, 21 del D.Lgs. 15/11/1993 n. 507. Tali disposizioni s'intendono qui richiamate come da testo vigente e sono integrate dalle norme regolamentari di cui ai commi seguenti ed articoli del presente capo.
- 2 - Esenzioni e riduzioni: si considerano esenti ai sensi dell'art.20, lettera a), del D.Lgs. n. 507/93 anche i manifesti che, pur riportando anche l'indicazione di soggetti privati perché finanziatori, riguardano le attività istituzionali del Comune e sempre che l'affissione degli stessi sia richiesta dal Comune medesimo.
- 3 - Pagamento del diritto: è consentito il pagamento del diritto relativo alle affissioni non aventi carattere commerciale. Il pagamento diretto può essere effettuato in contanti presso gli uffici del Concessionario contestualmente alla presentazione della dichiarazione. Il pagamento diretto mediante titolo di credito bancario o postale a copertura garantita (assegno circolare o vaglia postale) consentito a rischio del debitore, intendendosi eseguito il pagamento al momento dell'acquisizione del danaro da parte del Concessionario.

ART. 26 - RICHIESTA DEL SERVIZIO

- 1 - Per ottenere il servizio, gli interessati debbono presentare in tempo utile, al servizio comunale, apposita richiesta scritta con la indicazione del numero di manifesti che si vogliono affiggere nonché il materiale da affiggere e contestualmente effettuare o comprovare di avere effettuato il pagamento del relativo diritto.
- 2 - È consentito, in via straordinaria, il pagamento posticipato soltanto agli Enti pubblici a ciò costretti dal rispetto dalla procedura burocratica che li riguarda.

ART. 27 - MODALITÀ PER LE AFFISSIONI

- 1 - Le affissioni effettuate secondo l'ordine di precedenza risultante dal ricevimento della commissione accompagnata dal versamento dei relativi diritti.
- 2 - In caso di commissioni pervenute tramite posta nel medesimo giorno, verrà data la precedenza al committente che richiede l'affissione del maggior numero di manifesti.
- 3 - Presso il servizio affissioni è tenuto un apposito registro che deve essere esibito agli interessati a seguito richiesta anche verbale, nel quale dovranno essere annotate, in ordine cronologico, le commissioni pervenute. La successiva richiesta di integrazione di una commissione già annotata non costituisce nuova o separata commissione.
- 4 - Le eventuali variazioni od aggiunte sovrapposte ai manifesti già affissi sono considerate nuove e distinte affissioni.

- 5 - Eventuali reclami concernenti l'attuazione pratica delle affissioni possono essere presentati al Sindaco non oltre la scadenza del termine di validità della commissione. La mancata presentazione del reclamo nel termine anzi detto comporta accettazione delle modalità di esecuzione del servizio, nonché la decadenza di ogni pretesa circa le modalità stesse.

ART. 28 - RIMBORSO DEI DIRITTI PAGATI

- 1 - Il committente ha diritto al rimborso integrale dei diritti versati nei casi di cui ai commi 4 e 5 dell'art. 22 del D.Lgs. n. 507/93 ed al rimborso parziale nell'ipotesi di cui al comma 7 del medesimo articolo.
- 2 - In ogni caso la liquidazione dei diritti ed il relativo pagamento si intendono effettuati a titolo definitivo, esauendo completamente il rapporto impositivo, rimanendo al committente il diritto di mantenere esposto il materiale pubblicitario per tutto il periodo indicato.

CAPO V - DISPOSIZIONI COMUNI

ART. 29 - SANZIONI

- 1 - Le sanzioni tributarie ed amministrative sono applicate nelle misure, nei termini e con le modalità stabilite dalla legge.
- 2 - Le sanzioni amministrative per le violazioni delle disposizioni del presente Regolamento e del "Regolamento per la disciplina degli impianti di pubblicità o propaganda ed altri mezzi pubblicitari sulle strade e sulle aree pubbliche o di uso pubblico", si applicano a carico del soggetto che dispone del mezzo pubblicitario e, in solido, a carico dei soggetti indicati nell'art. 6, comma 2, del D.Lgs. n. 507/93 e di chi ha installato il mezzo o ha consentito l'installazione dello stesso.
- 3 - Per le violazioni alle norme del presente Regolamento è prevista una sanzione pecuniaria da *Euro* 103,29 a *Euro* 1.032,91. Si applicano le norme contenute nella legge 24/11/1981, n. 689. Per i mezzi pubblicitari abusivi sono altresì applicabili le disposizioni dei commi 3 e 4 dell'art. 24 del D.Lgs. 507/93.
- 4 - Ai fini dell'applicazione del disposto di legge relativo alla destinazione dei proventi delle sanzioni amministrative, tali proventi sono contabilizzati separatamente dalle altre entrate sanzionatorie o tributarie.

ART. 30 - RISCOSSIONE

- 1 - Il pagamento effettuato a mezzo c.c.p. ha decorrenza liberatoria delle obbligazione tributaria nel momento in cui la somma dovuta è versata all'Ufficio Postale.
- 2 - È fatto obbligo di conservare per almeno tre anni le attestazioni di pagamento, che dovranno essere esibite ad ogni richiesta degli agenti e del personale autorizzato.
- 3 - Ai fini dell'applicazione degli interessi di cui all'art. 23, comma 4, del D.Lgs. n. 507/93, nel caso di omessa dichiarazione la decorrenza del semestre è calcolata dal giorno in cui la dichiarazione avrebbe dovuto essere presentata.

CAPO VI - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

ART. 31 - NORME DI RINVIO

- 1 - Per quanto non espressamente contemplato nel presente Regolamento si applicano le disposizioni del D.Lgs. 15 novembre 1993 n. 507, e successive modificazioni ed integrazioni, nonché le altre norme di leggi e di regolamenti in quanto applicabili alla materia.

ART. 32 - ENTRATA IN VIGORE

- 1 - Il presente Regolamento, a norma dell'art.3, comma 4, D.Lgs. n. 507/93 *entra in vigore dal primo gennaio 2006.*

ART. 33 – ABROGAZIONE DI PRECEDENTI DISPOSIZIONI

- 1 - Dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento sono abrogati il previgente “Regolamento comunale per l'applicazione dell'imposta comunale sulla pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni” e relativi allegati.

* * *